



## IL DOPPIO RUOLO DEL LAVORATORE

Soggetto attivo per la sicurezza sul lavoro, oltre che destinatario della tutela. Questa, secondo la normativa, la doppia "funzione" del lavoratore in materia di tutela della salute lavorativa. Una lettura in chiave sistematica delle disposizioni del D.Lgs 81/08 chiarisce, infatti, che il lavoratore ha, ai fini della sicurezza sul lavoro, una doppia "natura":

- da un lato, soggetto da proteggere,
- dall'altro ruolo attivo per la sicurezza propria e altrui.

L'obbligo della tutela deriva dal complesso delle specifiche disposizioni che obbligano il datore di lavoro e la sua struttura per la sicurezza a preservare la salute del lavoratore, valutando i rischi, predisponendo un adeguato sistema aziendale di sicurezza, somministrando formazione e informazione, esercitando, mediante preposti, supervisione della sua condotta lavorativa e realizzando, attraverso un medico ad hoc, sorveglianza sanitaria.

L'azione del datore di lavoro è divenuta, con il D.Lgs. 81/2008, ancor più complessa per effetto della nozione giuridica di salute come benessere complessivo. Questa definizione, difatti, comporta, per il datore e la sua organizzazione, una tutela necessariamente plurima, dovendo egli proteggere non solo i profili fisici del lavoratore, ma anche quelli mentali e sociali.

Il datore deve tenere presente la diversità di persone che la "neutra" nozione giuridica di lavoratore (articolo 2, comma 1, lettera a), in qualche modo, aggrega e, in un certo senso, nasconde, rapportando la sua azione di tutela non solo al dipendente maturo ed esperto, ma, ad esempio, anche alla donna in gravidanza e, secondo norme specifiche tra le quali l'articolo 28.1 sulla valutazione dei rischi, a tante altre categorie di persone, tra le quali il giovane, la persona inesperta, il "precario/a" e chi viene da altri Paesi.

Il D.Lgs 81/2008 prospetta, dal punto di vista giuridico, anche altro: il ruolo attivo del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro. Questa parte si evidenzia, in modo univoco, da numerose disposizioni e in via generale dall'art. 20 del vigente testo legislativo che elenca i suoi specifici compiti.

Riguardo al contributo attivo da svolgere, lo stesso decreto sulla sicurezza, peraltro, prefigura, per il caso in cui il lavoratore violi questi doveri, profili di responsabilità giuridica di natura penale con sanzioni (articolo 59, comma 1, lettera a) che vanno dall'ammenda di 200/600 euro all'arresto fino a un mese.

Proprio in conseguenza dei due ruoli, il lavoratore si trova a occupare una posizione di "primo piano" nell'ambito dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, dovendo ricevere adeguata tutela attraverso il sistema aziendale di sicurezza predisposto dal datore e, al contempo, rappresentando, come "attore" di tutela della salute propria e altrui, una componente fondamentale del funzionamento di quello stesso sistema. Risulta, perciò, evidente che una politica aziendale per la sicurezza, per essere efficace, dovrà considerare il lavoratore come interlocutore primario dell'azione organizzativa, tecnica, gestionale, operativa e di comunicazione, tra cui, in primo luogo la formazione e l'informazione.

## SCADENZE

### EDILIZIA: PATENTINO OPERATORI DI MACCHINARI

In virtù dell'accordo siglato il 23 febbraio scorso tra Ance e Organizzazioni sindacali di categoria, è stato previsto lo slittamento dell'obbligo del patentino, per gli operatori di macchine complesse nel settore cantieristico delle fondazioni e dei consolidamenti, oltre che nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo, all'1 settembre 2010.